

OGGETTO: affidamento diretto per la fornitura di n. 1 tv monitor multimediale con staffa a muro da installare presso il salone front office. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG Z9F3A112CE)

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto in particolare l'art 36, comma 2, lettera a), secondo cui la stazione appaltante può procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

Viste Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", sull'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Vista la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Considerato che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede *che* «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Ritenuto che il responsabile dell'Ufficio Acquisti, Dott. Bruno Francesco Valdambri, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste

dalla succitata norma;

Atteso che l'ente pubblico Automobile Club Arezzo esercita sulla società *in house* un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri uffici e servizi;

Atteso che la società di servizi ha l'obbligo di operare strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Arezzo ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto di vincoli anche procedurali;

Richiamato il contratto di servizio in vigore che regola i rapporti tra AC Arezzo e la società ACI Arezzo Promoservice S.r.l., ed in particolare l'art.9, comma 1, lettere a) b) e c)

, con cui viene affidata alla società la gestione dell'attività sportiva automobilistica;

Richiamato il disciplinare operativo ed in particolare l'articolo 2, che regola l'affidamento del servizio di assistenza automobilistica;

Ravvisata la necessità di acquistare un tv monitor con staffa, da installare nel salone ad uso front office, su cui proiettare video informativi sui servizi automobilistici ed associativi, con le seguenti caratteristiche: 55" pollici, funzionalità smart tv e possibilità di riproduzione video da USB ;

Dato atto che la Società ha richiesto a Unieuro S.p.A. Palazzo Hercolani - via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC), P. IVA 00876320409, di presentare un'offerta per la fornitura in oggetto inclusiva delle spese di trasporto;

Ritenuto congruo ed adeguato, in riferimento alla fornitura richiesta, il preventivo presentato da Unieuro S.p.A. Palazzo Hercolani - via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC), P. IVA 00876320409, che prevede un costo totale pari ad € 501,97 (cinquecentouno//97), oltre IVA (doc. a);

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (doc. b);

Dato atto che la Società, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_34572913, (doc. c);
- alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC (doc. d).

Dato atto che dall'esito dei suddetti controlli non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale la società è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato dal RUP lo smart CIG Z9F3A112CE;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare a Unieuro S.p.A. Palazzo Hercolani - via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC), P. IVA 00876320409, la fornitura indicata in oggetto, secondo i termini e le condizioni indicati nella presente determina e nell'offerta presentata (doc. b);
- di affidare il servizio per il corrispettivo massimo di € 501,97 (cinquecentouno//97), oltre IVA, da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
- di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- di obbligare l'Impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di trasmettere la presente determina al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, richiedendo che la stessa venga firmata digitalmente dall'impresa;
- di nominare il dott. Bruno Francesco Valdambri Responsabile Unico del Procedimento

Determinazione n. 05 del 22/2/2023

(RUP);

- di pubblicare gli elementi essenziali della presente delibera sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL PRESIDENTE

Dr. Bernardo Mennini

Allegati:

- a) preventivo
- b) dichiarazione art. 80
- c) DURC;
- d) visura del Casellario ANAC delle annotazioni riservate;